REGOLAMENTO (CEE) N. 1481/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che, a motivo della prevedibile differenza tra il prezzo di mercato comunitario del granturco della campagna in corso e lo stesso prezzo dopo il nuovo raccolto, appare necessario adattare temporaneamente il periodo di validità dei titoli di esportazione dei prodotti a base di granturco e della fecola di patate, il cui livello dipende dal prezzo del granturco; che, a tal fine, è necessaria una deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 675/91 (4), per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 891/89, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati dal 1º giugno al 30 settembre 1991 con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato, scade il 30 settembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (*) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (*) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 30.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci :
1102 20	Farina di granturco
1103 13	Semole e semolini di granturco
1103 29 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco
1104 19 50	Fiocchi di granturco
1104 23	altri cereali lavorati (mondati) di granturco
1108 12 00	Amido di granturco
1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio
1702 40	altri, compreso lo zucchero invertito
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2302 10	Crusche di granturco
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi del granturco
1108 13 00	Fecola di patate